

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

DEL CIS ONLUS

DEL 27/10/2020



Il giorno 27 ottobre 2020 alle ore 16,30, in seconda convocazione , presso la sede dell'associazione l'assemblea inizia i lavori con la trattazione dei seguenti punti all'ordine del giorno :

- 1) Approvazione del Bilancio consuntivo al 31.12.2019
- 2) Approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2020
- 3) Approvazione del nuovo testo dello statuto sociale – Codice del Terzo Settore

Viene nominato Presidente dell'assemblea il Presidente del CIS ONLUS cioè la Sig.ra Carla Rastelli Alunni la quale, dopo aver constatato che l'assemblea è stata regolarmente convocata, dichiara l'assemblea validamente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, assume le funzioni di segretario il Sig. Mauro Catenacci.

- 1) Approvazione del Bilancio consuntivo al 31.12.2019

Il Presidente cede la parola al Tesoriere Dott. Daniele Petralli il quale ricorda ai presenti che l'assemblea dei soci è stata convocata nel rispetto del termine di approvazione dei bilanci degli enti no profit prorogato al 31.10. 2020 dalla vigente normativa emergenziale . Il Tesoriere illustra il Bilancio consuntivo al 31.12.2019 soffermandosi sulle principali voci di spesa ed in particolare sulle spese relative ai mezzi di trasporto dei ragazzi disabili, infine sottolinea la grande stima del Vescovo della Diocesi di Tivoli sempre disponibile ad un aiuto concreto a favore del CIS.

Dopo ampia discussione il bilancio consuntivo viene approvato all'unanimità.

- 2) Approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2020

Si passa all'esame del bilancio di previsione per l'anno 2020 ; il Tesoriere giustifica una previsione di spesa sensibilmente ridotta rispetto a quanto previsto negli ultimi anni a causa della pandemia in atto e complessivamente corrispondente alle entrate previste , il bilancio di previsione viene approvato all'unanimità .

- 3) Approvazione del nuovo testo dello Statuto sociale – Codice del Terzo Settore

In riferimento al terzo punto all'ordine del giorno il Dott. Daniele Petralli espone i motivi che hanno indotto l'associazione alle modifiche dello Statuto sociale in osservanza al D.Lgs 117/2017 – Codice del Terzo settore: le suddette modifiche sono condizione necessaria per l'iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Il Tesoriere aggiunge che, successivamente alla piena operatività del RUNTS l'associazione avrà la denominazione CIS – Centro Integrazione Sociale ODV- Ente del Terzo Settore. In quanto ente iscritto al RUNTS si procederà alla richiesta di accreditamento al beneficio del 5 per mille.

Si prosegue con la lettura e la discussione del nuovo Statuto e delle modifiche introdotte . Si chiede il parere del Collegio dei Revisori, Il dott. Alessandro Napoleoni a nome del predetto Collegio si dichiara favorevole alle suddette modifiche, in questo modo il CIS potrà beneficiare di agevolazioni e contributi pubblici. Al termine della discussione lo Statuto viene approvato all'unanimità.

Il nuovo Statuto viene allegato al presente verbale.

In assenza di ulteriori interventi il Presidente Sig.ra Carla Rastelli Alunni dichiara conclusa l'assemblea alle ore 18,50.

Il Segretario

Sig. Mauro Catenacci

Catenacci

Il Presidente

Sig.ra Carla Rastelli Alunni

Carla Rastelli Alunni

AGENZIA
DELLE
ENTRATE
DIREZIONE
PROVINCIALE DI
DI ROMA
Ufficio
Territoriale di
Tivoli

N. ... *3076*
Serie ... *3*
Data *16* NOV 2020

REGISTRATO
CON EURO

ESENTE

Vincenzo Ricci

Ufficio Entrate - Direzione Provinciale di Roma
Ufficio Territoriale di Tivoli

**STATUTO DEL C.I.S.
CENTRO INTEGRAZIONE SOCIALE**

**ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (ODV)
ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS)**

PARTE PRIMA - GENERALITÀ

**Articolo 1
Denominazione**

- 1.1. L'Associazione costituita con atto del Notaio Avv. Erminio Campanini datato 25/5/1983, repertorio n. 46715 atto n. 21511, denominata "C.I.S. - Centro d'Integrazione Sociale", ha dal 2/1/2002 la denominazione di "C.I.S. - Centro Integrazione Sociale - ONLUS".
- 1.2. L'Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro e con fini di solidarietà ed in particolare quale organizzazione di volontariato che agisce nei limiti della legge 11 Agosto 1991, n. 266, di tutte le altre leggi regionali e statali regolanti le attività "non profit" in generale e di volontariato in particolare, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- 1.3. L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS), con uso dell'acronimo ETS dalla data di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017 - Codice di Terzo Settore (CTS). In quanto l'Associazione è Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), detta qualifica è valida a tutti gli effetti fino all'abrogazione del D.Lgs. 460/1997 quando l'Associazione assumerà la denominazione "C.I.S. - Centro d'Integrazione Sociale - ODV Ente del Terzo Settore (ETS).

**Articolo 2
Sede**

- 2.1. L'Associazione ha sede in Tivoli (Rm), attualmente all'interno della Villa Braschi, il Consiglio Direttivo può trasferire la sede nell'ambito del Comune.

**Articolo 3
Scopi e finalità**

- 3.1. L'Associazione è apolitica, apartitica e senza fine di lucro ed ha come scopo l'integrazione fra persone disabili e persone normodotate finalizzata al raggiungimento di scopi sociali e di solidarietà.
- 3.2. In particolare ha lo scopo di perseguire esclusivamente finalità socio-educative e di solidarietà sociale operando nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria,

beneficenza, tutela dei diritti civili a beneficio delle persone svantaggiate, in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, privilegiando il volontariato e senza alcun fine di lucro.

- 3.3. A tale scopo, per una migliore diffusione dei propri fini, l'Associazione può, tra l'altro, nei limiti dei mezzi patrimoniali disponibili per provvedervi anche convenzionandosi con enti pubblici o con privati, patrocinare, promuovere, organizzare, gestire in proprio, per conto altrui, direttamente, con o tramite altri, iniziative, manifestazioni, pubblicazioni, svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività d'interesse generale di cui al successivo Art. 4 e attività diverse da quelle del predetto articolo, purché secondarie e strumentali, in forma di azione volontaria o di erogazione di servizi, attività per:
- a) la maggiore conoscenza delle problematiche connesse alla tutela della salute, nella sua più ampia accezione sancita dalla Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.);
 - b) offrire agli Enti locali una responsabile collaborazione nella formulazione delle politiche socio-sanitarie, socio-educative e culturali, di piani, programmi e proposte operativi, nello studio di nuovi provvedimenti e interventi, nell'applicazione delle norme vigenti è favore delle persone disabili, esplicando ove occorra, opera di persuasione, stimolo e pressione;
 - c) reperire i mezzi finanziari occorrenti per perseguire le proprie finalità istituzionali, anche mediante occasionali raccolte pubbliche di fondi e giammai a scopo di lucro.

Articolo 4

Attività di interesse generale

- 4.1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, in conformità con l'art. 5 della L. 117/2017:
- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - d) promozione e tutela dei diritti umani, civili sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
- 4.2. In particolare l'associazione si propone di:
- realizzare corsi, seminari, convegni, progetti che favoriscano la tutela, il benessere e

la qualità di vita delle persone con disabilità;

- promuovere la prevenzione e l'assistenza sociale nei confronti delle persone con disabilità;
 - organizzare e gestire programmi per l'inclusione scolastica in favore delle persone con disabilità;
 - realizzare incontri e attività informative e formative sulle tecnologie assistive;
 - promuovere il supporto psicologico delle persone con disabilità;
 - realizzare eventi e manifestazioni contro la discriminazione a tutela delle persone con disabilità;
 - promuovere programmi per la fruizione del patrimonio culturale e artistico a favore delle persone con disabilità;
 - promuovere iniziative di supporto educativo, anche nell'ambito della formazione permanente, rivolte alle persone con disabilità e finalizzate al contrasto della dispersione scolastica e della povertà educativa;
 - promuovere iniziative di accessibilità e fruibilità volte all'eliminazione delle barriere sensoriali.
- 4.3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Articolo 5 **Attività diverse**

- 5.1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

PARTE SECONDA – SOCI

Articolo 6 **Categorie e ammissione soci**

- 6.1. I soci dell'Associazione sono:
- a) *Fondatori*: coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo;
 - b) *Ordinari*: le persone fisiche svantaggiate e non, che abbiano raggiunto la maggiore età, che godono dei diritti civili e che intendono partecipare gratuitamente alle attività dell'Associazione.
- 6.2. L'ammissione dei soci ordinari viene deliberata dal Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, su domanda dell'interessato, redatta su apposito modulo.
- 6.3. Entro trenta giorni dalla comunicazione di avvenuta ammissione, il richiedente deve versare la quota associativa per l'anno in corso, determinata dall'Assemblea dei Soci per essere regolarmente iscritto nel Libro dei Soci.

- 6.4. I soci si impegnano a svolgere in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato, senza fini di lucro, a favore delle situazioni previste dall'Associazione. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione.

Articolo 7 **Diritti e Doveri dei Soci**

- 7.1. Tutti i soci hanno il diritto-dovere di partecipare alla vita dell'Associazione, nel rispetto delle norme statutarie e di legge, che disciplinano uniformemente il rapporto associativo, con modalità volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. Hanno diritto di voto tutti i soci che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci.
- 7.2. Il nome e le altre notizie riguardanti il Socio sono riservate; il Consiglio Direttivo può comunicarle a persone o enti che ne facciano richiesta scritta per motivi di evidente interesse generale o individuale, soltanto se il socio ha sottoscritto in calce al modulo d'ammissione l'apposita autorizzazione, in mancanza, le notizie concorreranno alla formazione di dati complessivi di aggregati statistici non nominativi.
- 7.3. Ogni Socio assume, con l'impegno morale, il diritto-dovere:
- a) di cooperare e contribuire, nelle forme a lui possibili e secondo le proprie risorse disponibili, allo sviluppo dell'Associazione, attivandone l'azione;
 - b) di partecipare alle Assemblee dei Soci, con facoltà di eleggere le cariche sociali (consiglieri, revisori, probiviri) e di essere eletto ad una di esse.
- 7.4. Il diritto di accesso dei Soci agli atti e documenti dell'Associazione è consentito ai Soci nei limiti della visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare e difendere i loro interessi giuridici, salva l'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese. La richiesta di accesso deve essere motivata, essa deve essere rivolta al Consiglio Direttivo il quale, insindacabilmente, decide se accogliere la richiesta e, in caso positivo, se ammettere alla visione degli atti o consentire l'estrazione di copia degli atti stessi.
- 7.5. Il Socio:
- a) può recedere dall'Associazione, la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno entro il 31 ottobre;
 - b) viene considerato recedente se non ha versato la quota associativa annuale entro la fine del mese di aprile;
 - c) può essere escluso dall'Associazione per gravi motivi con deliberazione del Consiglio Direttivo ed a suo insindacabile giudizio. Tale decisione dovrà essere votata da almeno sei consiglieri; per i casi di minore gravità il Consiglio Direttivo può disporre, a suo insindacabile giudizio e a maggioranza assoluta, provvedimenti diversi in base a specifiche inadempienze;
 - d) non può pretendere, anche quando abbia cessato di appartenere all'Associazione, le quote associative e gli eventuali contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

7.6. La qualifica di Socio non è trasmissibile.

PARTE TERZA – PATRIMONIO E BILANCI

Articolo 8 Patrimonio

- 8.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
- a) dalle quote associative e dai contributi dei Soci;
 - b) dai beni donati e devoluti per successione ed a qualsiasi altro titolo acquistati;
 - c) da erogazioni liberali, elargizioni, oblazioni, contributi, rette, borse di studio, rimborsi e concorsi spese, assegni, premi, canoni, sussidi, anche statali, regionali di Enti pubblici o di privati, italiani ed esteri;
 - d) dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione verso i fini istituzionali dell'Associazione e in ogni caso nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 25/05/95;
 - e) dai contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi;
 - f) da qualsiasi altra entrata derivante da attività di interesse generale prestate e da attività diverse da quelle di interesse generale nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.
- 8.2. Tutto il patrimonio e i beni mobili e immobili di cui è titolare l'Associazione sono disponibili per le spese – di funzionamento e di mantenimento (correnti) e di investimento (in conto capitale) – dell'Associazione, ad eccezione di quei beni che, per espressa volontà del donante o testatore, non debbono essere alienati.
- 8.3. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
- 8.4. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 9 Libri sociali

- 9.1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
- a) il libro dei soci;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali

- altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.
- 9.2. I libri di cui alle lettere a), b), c) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
- 9.3. I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo, devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
- 9.4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Articolo 10 **Esercizio Finanziario e Bilanci**

- 10.1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- 10.2. Per ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo presenta all'Assemblea dei Soci:
- a) il Bilancio preventivo di competenza comprendente le somme che si prevede di riscuotere e quelle che si prevede di dover pagare nell'anno finanziario successivo, con allegata la situazione finanziaria presunta al 31 dicembre dell'anno scorso;
 - b) il Bilancio consuntivo dell'anno finanziario e quello patrimoniale con allegati riepiloghi: dei residui del conto di cassa e delle eventuali gestioni con contabilità separata;
 - c) i Bilanci dell'Associazione sono redatti attenendosi alle norme di legge con particolare riguardo alle disposizioni degli artt. 13, 14 e 15 del CTS e successive modifiche e di cui al Decreto del 4 luglio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed in particolare qualora vengano esercitate le attività diverse da quelle di interesse generale il Consiglio direttivo documenterà il carattere secondario e strumentale di dette attività con apposita annotazione al Bilancio.
 - d) Per la tenuta e conservazione delle scritture contabili l'Associazione si attiene alle norme dell'art. 87 del CTS ed in particolare in caso di raccolte pubbliche di fondi il Consiglio Direttivo deve inserire all'interno del Bilancio un rendiconto specifico dal quale devono risultare in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
 - e) Le scritture contabili o il Bilancio di esercizio sono depositati, a cura del Presidente del Consiglio Direttivo, presso il RUNTS entro 30 giorni dalla loro approvazione e comunque entro il 30 giugno di ciascun servizio finanziario e, se del caso, pubblicati ai sensi del comma 2 dell'Art. 14 del CTS.

PARTE QUARTA – ORDINAMENTO

Articolo 11 **Organi**

11.1. Gli organi statuari dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Revisori;
- d) il Collegio dei Probiviri.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento delle funzioni.

Capo I – Assemblea dei Soci

Articolo 12

Competenza assemblea

12.1. Sono di competenza dell'Assemblea dei Soci:

- a) la determinazione della quota associativa annuale minima per i Soci;
- b) la determinazione del programma e l'indirizzo delle attività dell'Associazione;
- c) la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
- d) la nomina dei componenti del Collegio dei Revisori;
- e) la nomina dei componenti del Collegio dei Probiviri;
- f) l'approvazione dei Bilanci annuali, preventivo e consuntivo;
- g) delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti.
- h) le modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- i) delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Articolo 13

Convocazione Assemblea

13.1. L'assemblea dei Soci viene convocata una volta all'anno, di regola entro il 30 maggio, ed ogni qualvolta lo delibera il Consiglio Direttivo o ne faccia richiesta scritta motivata il Collegio dei Revisori, il Collegio dei Probiviri o almeno un decimo dei Soci effettivi, dal Presidente o da chi ne fa le veci, con avviso contenente l'Ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo – che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione – da affiggere all'albo della sede, pubblicare nel Notiziario dell'Associazione e comunicare ai Soci per posta ordinaria, almeno 10 giorni prima della data stabilita per l'Assemblea stessa nonché l'eventuale utilizzo della modalità di svolgimento dell'Assemblea in forma telematica e multimediale.

13.2. L'avviso deve contenere anche la data per la seconda convocazione che non può avere luogo nello stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

Articolo 14

Costituzione Assemblea

14.1. L'Assemblea dei Soci è validamente costituita:

In via ordinaria:

- a) per le deliberazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) del precedente articolo 12:
 - in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà dei Soci;
 - in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti;

In via straordinaria:

- b) per le modificazioni all'Atto costitutivo e statutarie (lett. h)
 - in prima convocazione, quando siano presenti almeno due terzi dei Soci;
 - in seconda convocazione, quando sia presente almeno un terzo dei Soci;
- c) per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e per deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti (lett. g) e i):
 - sia in prima che in seconda convocazione, quando siano presenti almeno tre quarti dei Soci.

14.2. Il Socio persona fisica, che è nell'impossibilità di partecipare all'Assemblea, può delegare per iscritto a rappresentarlo, partecipando e votando, un altro Socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo nei casi previsti dall'art. 16, 2° comma.

14.3. Il Socio, soggetto diverso dalla persona fisica, può partecipare e votare la persona di chi ne abbia la rappresentanza e la delega, a norma di legge e del proprio statuto, può anche delegare altro Socio, come dal comma precedente.

14.4. In ogni caso il Socio per partecipare all'Assemblea, personalmente o per delega, deve avere versato la quota associativa minima per l'anno in corso.

14.5. Il Socio delegato non può rappresentare più di due altri Soci.

Articolo 15

Presidenza assemblea

15.1. Assume la presidenza dell'Assemblea la persona designata dalla maggioranza dei Soci presenti.

15.2. L'Assemblea nomina inoltre il Segretario che ne redige regolare verbale.

15.3. Il Presidente dell'Assemblea nomina due Scrutatori che lo assistono nello spoglio delle schede, quando l'Assemblea determini di deliberare a schede segrete sulle nomine o su altro argomento di sua competenza.

Articolo 16

Deliberazioni Assemblea

16.1. Ogni Socio presente, personalmente o per delega, ha diritto ad un voto.

16.2. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto né possono rappresentare altri Soci.

- 16.3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, anche quando per qualsiasi motivo alcuni degli intervenuti si allontanano o si astengono dal voto.
- 16.4. Nello stesso modo l'Assemblea provvede alle nomine; in caso di parità di voti si considera eletto:
- a) Consigliere, chi sia Socio da maggior tempo;
 - b) Revisore e Probiro, il Socio con precedenza sul non Socio, e, tra Soci, quello che lo sia da maggior tempo.
- 16.5. Per lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci, ai sensi dell'art. 21, 3° comma del Codice Civile.
- 16.6. Le deliberazioni devono constare dal verbale trascritto nell'apposito Libro delle Assemblee; verbale sottoscritto, di regola, dal presidente e dal Segretario dell'Assemblea o, quando sia redatto da un Notaio, dal Presidente dell'Associazione e dal Segretario "per conformità".
- 16.7. Le deliberazioni assembleari possono essere annullate o sospese soltanto a norma dell'art. 23 del Codice Civile.



Capo 2° - Consiglio Direttivo

Articolo 17 Composizione Consiglio

- 17.1. Il Consiglio Direttivo è composto da 9 Soci secondo determinazione dell'Assemblea.
- 17.2. I Componenti elettivi durano in carica un triennio salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve e comunque fino all'approvazione dell'ultimo bilancio consuntivo ed alla nomina insediamento del nuovo Consiglio; sono rieleggibili.
- 17.3. I Componenti elettivi che senza giustificato motivo non partecipano a due adunanze consiliari consecutive sono equiparati a dimissionari.
- 17.4. Se vengono a mancare a qualsiasi titolo uno o più Componenti elettivi, gli altri provvedono a sostituirli con delibera consiliare approvata dal Collegio dei Revisori; quelli così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea dei Soci che delibera al riguardo.
- 17.5. L'intero Consiglio Direttivo decade quando viene meno, per dimissioni o per altra causa, la maggioranza dei suoi Componenti elettivi; gli altri suoi Componenti rimangono in carica per la sola gestione ordinaria, finché l'Assemblea dei Soci, convocata d'urgenza - da essi o, in mancanza, dal Collegio dei Revisori - abbia ricostituito il Consiglio.

Articolo 18 Convocazione Consiglio

- 18.1. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o, in di lui mancanza o assenza, dal

Vicepresidente o, per mandato di uno di loro, dal Segretario, mediante avviso contenente l'Ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo – che può anche essere diverso dalla sede dell'Associazione – da comunicarsi nei modi stabiliti dal Consiglio stesso, a ciascun Componente del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori almeno dieci giorni prima dell'adunanza o, nel caso che il convocante ritenga urgente, mediante telegramma o, in altra forma abbreviata purché su quest'ultima concordino tutti i Componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori in carica.

- 18.2. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato quando ne facciano richiesta scritta, indicandone l'Ordine del giorno, almeno tre suoi Componenti o il Collegio dei Revisori; decorsi inutilmente 10 giorni dalla richiesta, il Consiglio viene convocato dal Collegio dei revisori.

Articolo 19

Adunanze e deliberazioni del Consiglio

- 19.1. Le adunanze del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando sia presente la maggioranza dei Componenti elettivi; i Componenti del Consiglio non possono farsi rappresentare. Le adunanze qualora necessario od opportuno possono essere effettuate in idonea forma telematica e multimediale.
- 19.2. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei suoi Componenti elettivi presenti anche quando per qualsiasi motivo alcuni di questi si allontanino o si astengano dal voto; in caso di parità è determinante il voto del Presidente dell'adunanza.
- 19.3. Alle adunanze consiliari assistono di diritto i Revisori ed il Segretario che, di regola, ne redige il verbale.
- 19.4. Le deliberazioni devono constare dal verbale trascritto nell'apposito Libro del Consiglio Direttivo e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza. Il verbale, se non viene redatto, letto, approvato e sottoscritto seduta stante, deve essere portato alla approvazione del Consiglio nella adunanza successiva.

Articolo 20

Rappresentanza e poteri

- 20.1. La rappresentanza dell'Associazione spetta al Presidente con facoltà di delegare, anche in giudizio, e con potere di proporre azioni e domande e di resistervi, in qualunque sede e grado, in arbitrati ed innanzi a giurisdizioni ed organi amministrativi, di nominare avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e compromessi.
- 20.2. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati quelli che lo Statuto riserva all'Assemblea dei Soci.
- 20.3. Il Consiglio può delegare poteri al Presidente, al Vicepresidente e ad altri suoi Componenti, individualmente, disgiuntamente, congiuntamente o costituendoli in Giunta Esecutiva o Comitato di Presidenza, di cui determina le norme di funzionamento.

- 20.4. Il Consiglio Direttivo può altresì deliberare di conferire procure, per singoli atti o contratti o per categorie di atti e contratti, anche a persone non facenti parte del Consiglio stesso.

Articolo 21 Attribuzioni Consiglio

- 21.1. Al Consiglio Direttivo, oltre ai poteri con facoltà di delegare e di conferire procure di cui all'art. 20 precedente, competono, in particolare, le seguenti attribuzioni:
- a) nominare, fra i propri Componenti, il Presidente dell'Associazione, al quale spetta: rappresentare l'Associazione, sottoscrivere contratti, convenzioni ed ogni atto deliberato dal Consiglio in cui si manifesta l'attività dell'Associazione; convocare le Assemblee dei Soci; convocare e presiedere le adunanze consiliari; sovrintendere alla verbalizzazione ed alla esecuzione delle deliberazioni assembleari e consiliari; compiere quant'altro previsto dalla legge o dallo statuto;
 - b) nominare, fra i propri Componenti, il Vicepresidente, il quale coadiuva il Presidente e ne fa le veci in caso di impedimento, assenza, mancanza o dimissioni: se il Presidente viene meno, per dimissioni o per altra causa, il Vicepresidente convoca d'urgenza il Consiglio che - nel più breve tempo possibile con propria delibera approvata dal Collegio dei Revisori - nomina il sostituto che rimane in carica fino alla prima Assemblea dei Soci che provvede al riguardo;
 - c) nominare, anche al di fuori dei propri Componenti, il Segretario dell'Associazione e, ove lo ritenga, il Vicesegretario, - determinandone i poteri, lo o gli eventuali componenti e la durata che non può superare quella del Consiglio stesso - per coadiuvare la Presidenza nelle operazioni di preparazione, convocazione, costituzione e svolgimento delle Assemblee dei Soci e delle adunanze consiliari: redigere i verbali delle adunanze consiliari; curare la tenuta del Libro delle Assemblee, del Libro del Consiglio, dello Schedario dei Soci, del Protocollo, della corrispondenza e degli atti dell'Associazione;
 - d) nominare, anche al di fuori dei propri Componenti, il Tesoriere dell'Associazione e, ove ritenga, il Vicetesoriere, stabilendone le incompatibilità di carica, i poteri, lo o gli eventuali compensi e la durata che non può superare quella del Consiglio stesso per coadiuvare la Presidenza nelle operazioni di accertamento e riscossione delle entrate, di acquisto dei beni, opere, merci e servizi, di impegno e liquidazione dei pagamenti, di anticipazione e rimborso dei fondi spese, di formazione dei Bilanci; curare la tenuta degli inventari, del giornale di cassa, delle note, fatture e degli altri documenti contabili, inerenti alle operazioni anzidette ed altre relative ai movimenti finanziari e alle variazioni patrimoniali; il tutto nel rispetto degli obblighi e divieti di cui all'art. 10;
 - e) determinare i poteri di firma per operare sui conti correnti postale e bancari sui quali devono essere versate tutte le disponibilità di cassa dell'Associazione;
 - f) deliberare con parere favorevole del Collegio dei Revisori, il Regolamento amministrativo contabile contenente le attribuzioni e le norme per la tenuta della contabilità e la formazione dei bilanci;
 - g) presentare all'Assemblea dei Soci il Bilancio preventivo e quello consuntivo, ciascuno corredato da una Relazione che illustri il contenuto del Bilancio stesso, l'andamento ed i fatti di rilievo della gestione, le eventuali variazioni del Bilancio, nonché i programmi e le attività allo studio, in corso e realizzati;
 - h) autorizzare il Presidente al deposito delle scritture contabili o dei Bilanci d'esercizio

presso il RUNTS entro 30 giorni dalla loro approvazione e comunque entro il 30 giugno di ciascun esercizio finanziario nonché alla sua eventuale pubblicazione ai sensi del comma 2 dell'art. 14 del CTS;

- i) assumere personale dipendente o avvalersi di personale autonomo e/o volontario esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare le attività da essa svolte;
- l) nominare e revocare consulenti, concordandone i compensi;
- m) deliberare sull'esclusione dei soci.

Capo 3° - Collegio dei Revisori

Articolo 22

Composizione Collegio dei Revisori

- 22.1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre persone – anche non soci – nominate dall'Assemblea dei Soci, delle quali una con funzioni di presidente eletta in seno al Collegio stesso – scelte di preferenza tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili e nell' Albo professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – che non siano coniugi, parenti od affini entro il quarto grado dei Componenti del Consiglio Direttivo.
- 22.2. I Revisori durano in carica un triennio, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve, e comunque fino all'approvazione dell'ultimo Bilancio consuntivo del periodo e alle nuove nomine assembleari, sono rieleggibili.
- 22.3. Quando un Revisore di nomina assembleare viene, per qualsiasi motivo, a cessare dalla carica prima della scadenza del suo mandato, gli altri Componenti provvedono a reintegrare il Collegio, ferma la scadenza di esso al termine stabilito nel secondo comma del presente articolo.

Articolo 23

Competenze Collegio dei Revisori

- 23.1. Al Collegio dei Revisori compete:
 - a) controllare la gestione finanziaria e patrimoniale accertando il rispetto delle norme di legge, dello Statuto e dei Regolamenti, l'ordinato andamento amministrativo, la regolare tenuta della contabilità e la rispondenza del Bilancio alle risultanze contabili;
 - b) presentare l'Assemblea dei Soci una propria Relazione con gli eventuali rilievi sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;
 - c) provvedere, occorrendo: a richiedere la convocazione od a convocare l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo; ad approvare la delibera di sostituzione di cui al comma 18.b e quant'altro previsto dallo Statuto di competenza del Collegio;
 - d) il Collegio dei Revisori in quanto organo di controllo espleta le proprie funzioni come prescritto dall'art. 30 del CTS, in particolare verifica l'attuazione di quanto riportato al precedente Art. 21, comma 1, lettera h).



Capo 4° - Collegio dei Probiviri

Articolo 24

Composizione e attribuzioni Collegio Probiviri

- 24.1. L'Assemblea dei Soci nomina il Collegio dei Probiviri, composto da tre persone, anche non socie. Il Collegio elegge fra i propri Componenti il Presidente. Quando un Componente venga per qualsiasi ragione a cessare dalla carica, gli altri Componenti provvedono a reintegrare il Collegio ferma la scadenza di esso al termine del periodo triennale.
- 24.2. I Probiviri durano la carica un triennio, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve; prestano la loro attività gratuitamente, sono rieleggibili.
- 24.3. Compete al Collegio dei Probiviri, in prima istanza, giudicare secondo equità le controversie che sorgano tra i singoli Soci, tra questi e gli Organi dell'Associazione e tra gli Organi dell'Associazione su richiesta, scritta, motivata e tempestiva, degli interessati, ed esprimere ogni tentativo di amichevole composizione.

Articolo 25

Gratuità e durata delle cariche

- 25.1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate.
- 25.2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Articolo 26

Attività di volontariato

- 26.1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 26.2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate per l'associazione, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Articolo 27

Assicurazione dei volontari

- 27.1. Tutti i soci ed eventuale personale autonomo/volontario non socio che prestano attività

Capo 4° - Collegio dei Probiviri

Articolo 24

Composizione e attribuzioni Collegio Probiviri

- 
- 24.1. L'Assemblea dei Soci nomina il Collegio dei Probiviri, composto da tre persone, anche non socie. Il Collegio elegge fra i propri Componenti il Presidente. Quando un Componente venga per qualsiasi ragione a cessare dalla carica, gli altri Componenti provvedono a reintegrare il Collegio ferma la scadenza di esso al termine del periodo triennale.
- 24.2. I Probiviri durano la carica un triennio, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve; prestano la loro attività gratuitamente, sono rieleggibili.
- 24.3. Compete al Collegio dei Probiviri, in prima istanza, giudicare secondo equità le controversie che sorgano tra i singoli Soci, tra questi e gli Organi dell'Associazione e tra gli Organi dell'Associazione su richiesta, scritta, motivata e tempestiva, degli interessati, ed esprimere ogni tentativo di amichevole composizione.

Articolo 25

Gratuità e durata delle cariche

- 25.1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate.
- 25.2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Articolo 26

Attività di volontariato

- 26.1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 26.2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate per l'associazione, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Articolo 27

Assicurazione dei volontari

- 27.1. Tutti i soci ed eventuale personale autonomo/volontario non socio che prestano attività

di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

- 27.2. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.



PARTE QUINTA – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28 Durata e scioglimento

- 28.1. L'Associazione non ha durata predeterminata nel tempo.
- 28.2. L'Associazione può essere sciolta ed estinta dall'Assemblea dei Soci, convocata e costituita a norma degli artt. 13, 14.1.c), con delibera presa e verbalizzata a norma degli articoli 15.2, 16.5, 16.6.
- 28.3. L'Assemblea che delibera lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione
- a) nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 30 del Codice Civile e degli artt. 11 e 21 delle Disposizioni di attuazione del medesimo;
 - b) in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'ufficio regionale del RUNTS di cui all'art. 45, comma 1 del CTS qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del CTS.

Articolo 29 Rinvio

- 29.1. Per quanto non contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le norme degli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile e le altre disposizioni di legge in materia di ONLUS ed Enti del Terzo Settore.

Presidente del CIS

Carla Rastelli